

CONVENZIONE

TRA

La Casa di Cura Torina S.p.A., con sede in Palermo, Via F.sco Spallitta, n. 18 P.IVA n. 00734750821, nella persona del Legale rappresentante Dott. Giuseppe Torina nato a Termini Imerese (PA) il 26.06.1944, e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Casa di Cura).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129 cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- che la Casa di Cura Torina S.p.A con nota prot. 428/16 del 15.12.2016. ha manifestato la volontà di rinnovare gli accordi convenzionali con l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone di Palermo" già in essere con questa AOUP intesi ad assicurare l'esecuzione di esami batteriologici, parassitologici, virologici e sierologici da effettuarsi in favore della suddetta Casa di Cura.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'AOUP e per essa le UU.OO. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche, Cladibior e di Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive, si impegna ad effettuare le prestazioni sanitarie richieste concernenti esami batteriologici, parassitologici, virologici e sierologici in favore della Casa di Cura.

Dette prestazioni sanitarie sono dettagliatamente elencate negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Qualora la Casa di Cura avesse la necessità di effettuare ulteriori esami della soprarichiamata fattispecie non contemplati negli allegati, e le UU.OO gli stessi costituiranno la tacita estensione del presente accordo, senza che per questo l'AOUP assuma vincolo alcuno ad eseguirli ove non sussistesse la disponibilità.

Art. 2 – Natura del rapporto

L'attività professionale richiesta sarà prestata come attività istituzionale delle UU.OO. sopradette e dovrà essere eseguita dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del rapporto

I campioni biologici saranno recapitati presso le UU.OO. del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell'A.O.U.P., a spese della Casa di Cura che provvederà al trasporto stesso conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia. L'invio dei suddetti campioni, avverrà secondo modalità che saranno concordate tra la Casa di Cura e i Responsabili delle UU.OO. coinvolte.

Art. 4 - Compensi

Le prestazioni sanitarie richieste saranno tariffate dall'A.O.U.P, così come di seguito descritto:

- 1) Prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dall'U.O. di Microbiologia e Parassitologia erogate dall'U.O.C. cod. 81.01 ovvero Analisi di Microbiologia, Virologia e Parassitologia (allegato A);
- 2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dall'U.O.C. Clabor cod. 82.02 dettagliatamente descritte (allegato B);

Le prestazioni di cui agli allegati A e B saranno tariffate in base a quanto previsto sia dal Tariffario prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Sicilia in vigore alla data di erogazione della prestazione;

- 3) Prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dall'U.O. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive cod. 81.03. contrassegnate dal codice AZ e dettagliatamente descritte (allegato C);

Le prestazioni di cui all'allegato C saranno tariffate ai sensi di quanto previsto dal tariffario aziendale in vigore al momento di erogazione della prestazione.

Null'altro è dovuto all'A.O.U.P. in relazione alle attività prestata.

Art. 5 - Modalità di pagamento

La Casa di Cura dovrà versare i compensi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui al presente atto all'AOUP, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

La stessa si incarica della tenuta e della trasmissione mensile di un prospetto dettagliato delle prestazioni richieste e, analogamente, le UU.OO. dell'AOUP, avranno cura di tenere l'elenco delle prestazioni effettuate per l'opportuna verifica di corrispondenza.

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, verranno effettuati secondo le norme della Contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale comprovanti le effettive prestazioni eseguite nel bimestre e le relative date di effettuazione.

La Casa di Cura emetterà il benestare al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'A.O.U.P.

Art. 6 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della *c.d.* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. C

Art. 9 – Durata del contratto

La presente convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2017. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 giorni prima della data di interruzione.

Nel caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento dell'AOUP, la Casa di Cura si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso.

Art. 11 – Clausole di parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art.12 - Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Art.13 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 02.02.2012

Per la Casa di Cura Torina S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CASA DI CURA TORINA S.p.A.
PALERMO

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Polichinica "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
(Doc. Finalità Convenzionali)

